



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## Fare sesso in macchina è vietato?

Autore: Redazione | 21/05/2017



*Cosa rischia la coppia che si apparta e nasconde l'auto dalla vista pubblica? È reato avere un rapporto sessuale in macchina?*

**Fare sesso in auto** è ancora vietato, ma a seconda delle circostanze, dell'orario e del luogo ove ci si apparta si rischia il reato, con il conseguente processo penale,

oppure una semplice sanzione amministrativa (che non figurerà, quindi, da nessuna parte). Con le dovute cautele, invece, a **fare sesso in auto** non si rischia nulla e ci si può appartare per avere un rapporto con il proprio partner. A fare il punto della situazione è una recente sentenza della Cassazione **[1]**. Ma procediamo con ordine e chiariamo quando **fare sesso in macchina è vietato** e, quando, invece, è consentito.

Prima di spiegare quando **fare sesso in auto è vietato** dobbiamo fare un'importante precisazione. L'anno scorso un decreto legislativo **[2]** ha depenalizzato il reato di «atti osceni in luogo pubblico», trasformando l'illecito da penale ad amministrativo. In altre parole il comportamento osceno, fatto in luogo pubblico, o privato ma aperto al pubblico, viene equiparato a quello di chi viola il codice della strada o di chi emette un assegno scoperto. La conseguenza è solo una sanzione pecuniaria, che peraltro non figura da nessuna parte e, quindi - se vogliamo dirla in termini molto semplici - rimane "segreta". Non lo saprà il datore di lavoro, i parenti o i vicini di casa. Però si ritorna nell'ambito del penale se l'atto osceno viene commesso in presenza di minori o, comunque, in luoghi da questi solitamente frequentati.

Traducendo quello che abbiamo detto a chi **fa sesso in auto** possiamo quindi sintetizzare che, di norma, il comportamento non è un reato, ma un semplice illecito amministrativo. La multa però non è di poco conto: va da 5mila a 30mila euro a seconda della gravità del caso (leggi sul punto [Che rischio se faccio sesso in auto?](#)).

Tuttavia scatta il reato (e la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi) se il fatto è commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente **frequentati da minori** e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano. Quindi chi si apparta vicino a una scuola o a un campetto di calcetto subisce il procedimento penale, con tutto ciò che ne deriva.

Chi, ad esempio, si apparta in macchina con una prostituta, ma nessun ragazzino è presente in zona, rischia solo una multa. Lo stesso ovviamente dicasi per chi fa l'amore con la propria o il proprio partner, poiché non è la persona con cui si fa sesso a determinare la distinzione tra il reato e la "multa".

Questo vuol dire che, se la polizia ti becca con una persona mentre fai sesso in auto, non ti può portare in questura o al comando dei carabinieri, magari facendoti passare una notte “al fresco”, ma potrà prendere le tue generalità e comunicarle al Prefetto affinché questi poi ti invii la sanzione amministrativa a casa.

In alcuni casi, però, chi decide di **fare sesso in auto** non rischia nulla. È il caso di chi lo fa appartandosi in un luogo non visibile e non accessibile potenzialmente al pubblico. Non deve trattarsi di una strada cieca, atteso che la stessa – in quanto pubblica – potrebbe essere frequentata anche da un qualsiasi altro cittadino. Deve trattarsi, ad esempio, di un terreno privato, di uno sterrato fuorimano. La Cassazione ha detto che integra gli **atti osceni** in luogo pubblico la condotta di chi si **apparta** all'interno di un'autovettura parcheggiata su una piazza centrale di un paese senza alcuna specifica cautela cosicché, anche in ora notturna, occasionali passanti avrebbero potuto facilmente percepire quanto avveniva all'interno **[3]**.

È vietato fare sesso in auto su una **piazzola dell'autostrada**. In passato la Corte ha ritenuto sussistente l'illecito degli atti osceni anche per chi “lo faceva” sul pianerottolo di un palazzo. E così dicasi per il **parcheggio del supermercato**, benché di notte sia chiuso e nessuno lo frequenti.

In un'altra situazione la Cassazione ha ritenuto **[4]** colpevoli le persone che intrattengono un rapporto sessuale su un'autovettura, parcheggiata in luogo non appartato in quanto costituito da giardini sul lungomare, siti in corrispondenza del centro cittadino, dotati di illuminazione, in ora (le ore 22 di una sera di giugno) che di fatto consente comunque la vista da parte dei passanti, per la mancata adozione di qualsiasi accorgimento protettivo della riservatezza dell'abitacolo.

Non è stato ritenuto colpevole chi è stato sorpreso appartato con una donna in una autovettura a cento o duecento metri dalla strada, in ora notturna, in luogo generalmente non frequentato e controllato casualmente dalla polizia giudiziaria nel corso di attività finalizzata a prevenire altre forme di reato **[5]**.

Non rileva che il luogo sia privato: chi fa sesso in macchina nell'autorimessa del

condominio è ugualmente colpevole **[6]**.

**Chi paga per gli atti osceni?** Ovviamente la sanzione non spetta solo all'uomo o al proprietario dell'auto. Ad essere sanzionati (o denunciati) saranno entrambi i partner i quali pagheranno ciascuno una sanzione autonoma e distinta.

## Note

**[1]** Cass. sent. n. 12495/17 del 18.05.2017. **[2]** D.lgs. n. 8/2016. **[3]** Cass. sent. n. 30242/2011. **[4]** Cass. sent. n. 4594/1999. **[5]** Cass. sent. n. 1901/1996. **[6]** Cass. sent. del 7.09.1989. *Autore immagine: 123rf com*

## Sentenza

**Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 26 aprile - 18 maggio 2017,**

**n. 12495** Presidente Travaglino - Relatore Tatangelo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 5 ottobre 2015 la Corte di Appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del 17 aprile 2012 del Tribunale di Teramo sezione distaccata di Atri, in forza della quale D.F.F. era stato condannato alla pena di mesi tre di reclusione per il reato di cui agli artt. 110 e 527 cod. pen., in concorso con prostituta straniera. 2. Avverso il predetto provvedimento l'imputato ha proposto ricorso per cassazione con unico articolato motivo. 2.1. Il ricorrente ha complessivamente contestato la ricostruzione dei fatti siccome contestati, non essendo stato provato il grado di percettibilità degli atti compiuti nell'autovettura ed ancora prima il fatto che gli imputati si trovavano sulla pubblica via. Era altresì negata la sussistenza dell'elemento soggettivo. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'annullamento senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Considerato in diritto 4. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio, in quanto il fatto non è più previsto dalla legge come reato. 4.1. Al riguardo, l'art. 527 cod. pen., nel testo infine novellato dall'art. 2, comma 1, lett. a) e lett. b) del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, prevede infatti che chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.000 a Euro 30.000, applicandosi invece la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi se il fatto è commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano. A seguito della novella di depenalizzazione, pertanto, rimane come reato, punibile con la reclusione, l'atto osceno "commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente

frequentati da minori", se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano. 4.2. In specie è stato dato conto che il ricorrente era impegnato, in ora notturna, in coito orale con una prostituta a bordo della propria autovettura e sulla pubblica via. Ma non vi è alcuna specificazione in ordine al fatto che l'episodio si sia svolto nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori. A nulla rilevano, quindi, le modalità dell'episodio, nell'oggettiva carenza degli altri elementi della fattispecie penalmente incriminatrice. Atteso ciò, ed ai sensi dell'art. 8 del medesimo decreto legislativo, le disposizioni di quest'ultimo, che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative, si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili (caso nel quale provvederà il giudice dell'esecuzione alla revoca della sentenza o del decreto). 4.3. La sentenza va quindi annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, con trasmissione infine degli atti al Prefetto di Teramo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, con trasmissione degli atti al Prefetto di Teramo. La buona fede esclude la colpevolezza dell'agente, se... di Davide Galasso - Avvocato In tema di elemento psicologico nei reati edilizi, l'ignoranza da parte dell'agente sulla normativa di settore e sull'illiceità della propria condotta è idonea ad escludere la sussistenza della colpa, se indotta da un fattore positivo esterno ricollegabile ad un comportamento della Pubblica Amministrazione. Ad esempio, la cosiddetta "buona fede" è configurabile ove la mancata coscienza dell'illiceità del fatto derivi non dall'ignoranza dalla legge, ma da un elemento positivo e cioè da una circostanza che induce nella convinzione della sua liceità, come un provvedimento dell'autorità amministrativa, una precedente giurisprudenza assolutoria o contraddittoria, una equivoca formulazione del testo della norma.